

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 05.12.2024

OGGETTO: PARERE RIGUARDANTE LA MODIFICA DELLA SOTTO "SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026" CONTENUTA NEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIAO) 2024 – 2026.

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di Dicembre l'Organo di Revisione economico finanziaria, esprime il proprio parere in merito all'oggetto.

Visti:

- il Decreto 8/5/2018 con cui il Ministro per la semplificazione della Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 33, comma 2 del c.d. "Decreto Crescita", decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34 che ha introdotto decisive novità rispetto al passato, prevedendo per i Comuni la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP, non superiore al valore soglia definito come percentuale differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziata nel bilancio di previsione. Viene così introdotto un nuovo sistema di assunzioni basato fondato sulla sostenibilità finanziaria di ogni Comune;
- il DM. 17.03.2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, attuativo dell'art. 33 comma 2 sopracitato che ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia;
- la Circolare Ministeriale sul DM attuativo che fornisce indicazioni sull'applicazione della novella legislativa;

Dato atto che:

- il parere dell'Organo di revisione n. 8 rilasciato in data 8/3/2024 prescriveva di attenersi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti in merito al costante aggiornamento del calcolo degli spazi assunzionali in seguito all'approvazione di ciascun rendiconto della gestione (cfr. ex multis, Delibera 55/2020/PAR Sezione Regionale di Controllo Emilia – Romagna);
- con determinazione n. 317 del 5/6/2024, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2023 è stato rideterminato il limite delle capacità assunzionali per l'anno 2024 ai sensi della normativa in parola, dal quale si evidenzia che:

E

COMUNE DI MANERBIO

Protocollo N.0036184/2024 del 06/12/2024

- **il valore soglia** individuato nella “Tabella 1” dell’art. 4 del DM 17/3/2022 per i Comuni della fascia demografica del Comune di Manerbio (Fascia f: da 10.000 a 59.999 abitanti) nella percentuale del **27%**;
- la spesa complessiva di personale come definita dall’art. 2 del DM 17/3/2020 è relativa al rendiconto 2023 (ultimo rendiconto approvato);
- la media delle entrate correnti accertate si riferisce al triennio 2021/2022/2023 al netto del FCDE del bilancio di previsione 2023;
- il rapporto tra i due valori colloca il Comune di Manerbio al di sotto del valore soglia di cui alla citata Tabella 1 e può pertanto incrementare annualmente, fino al 31/12/2024, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 dell’art. 5 del DM. 17/3/2020. I valori indicati nella tabella 2 devono essere considerati incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti, come chiarito nella Nota di Lettura ANCI del 24/9/2020.
- tale importo incrementale massimo calcolato per il periodo 2020/2024 è pari a € 365.150,21 escluso IRAP;

Esaminata la documentazione ricevuta, per come integrata in data 5/12/2024 dalla quale risulta che nel periodo 2020/2024 l’Ente ha incrementato la spesa del personale per le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato per € 303.795,58 e pertanto nel limite prescritto:

LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE DALL'ANNO 2020 AL 2024	365.150,21
---	-------------------

ANNO	ASSUNZIONI	EURO
2024	1 CATEGORIA C	31.264,00
2023	4 CATEGORIA C	124.574,45
2022	SOLO TURN OVER	-
2021	1 D	33.156,65
	1 C	29.581,22
	1B	26.056,82
2020	2 CATEGORIA C	59.162,44
TOTALE		303.795,58

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7 del D. 17 marzo 2020, la maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557- quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

segnala che:

- il DDL bilancio 2025 prevede limitazione 75% del turnover, tuttavia le assunzioni di personale avviate nel 2024 e concluse prima del 31 dicembre 2024 non dovrebbero essere soggette a tale vincolo, considerato che rispetterebbero i vincoli assunzionali attuali. Si invita l'Ente a tener conto di tale prescrizione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. Si invita pertanto l'Ente ad esperire tale verifica prima dell'effettiva assunzione e di predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione;
- In sede di redazione del PIAO 2025/2027 dovranno essere tenute in considerazione le prescrizioni del DM 17/3/2020 che – salvo nuovi interventi del legislatore – dal 01/01/2025 prevedono il venir meno dell'applicazione della Tabella 2, in quanto l'art. 5 del decreto terminerà di esplicitare i suoi effetti dal 31/12/2024;

Considerato altresì che l'incremento in parola consente:

- il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2024/2026 secondo i dati previsionali approvati dal Consiglio Comunale;
- Il rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come risulta dall'Allegato 2);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli articoli 49 – comma 1 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

- *che le prescrizioni fornite in materia dalla Corte dei Conti richiedono il costante aggiornamento del calcolo degli spazi assunzionali in seguito all'approvazione di ciascun rendiconto della gestione (cfr. ex multis, Delibera 55/2020/PAR Sezione Regionale di Controllo Emilia – Romagna).ù;*
- *che gli spazi assunzionali per gli anni successivi al 2024, dovranno pertanto essere oggetto di nuovo ricalcolo alla luce del DM. 17/3/2020;*
- *che la copertura dei posti vacanti definiti nella modifica PTFP in oggetto, avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente e solo fino al 31/12/2024;*
- *che il PIAO 2025/2027 dovrà essere approvato entro il 31 gennaio 2025;*

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 contenuto nella Sottosezione 3.3 del PIAO 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

- parere favorevole limitatamente alla modifica della sottosezione 3.3 del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PIAO) 2024 – 2026 per quanto riguarda la programmazione del PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026” di cui alla proposta di deliberazione in oggetto, per le assunzioni previste fino al 31/12/2024.

L'Organo di Revisione

